

Il **Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016** consente di recuperare una ingente parte della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica. Questo comprende anche interventi per la **rottamazione caldaia**. In precedenti articoli si è discusso ampiamente di caldaie come impianto unico per il riscaldamento del proprio abitato (vedi **Termocamino o caldaia? Quale scegliere?**, **Caldaia a pellet o caldaia a biomassa? Conviene davvero spendere di più, Caldaia a pellet o caldaia policombustibile? cosa scegliere?**). Per tutti i possessori di vecchi impianti a combustibili fossili, oppure di caldaie a biomassa di prima generazione, il mercato offre ad oggi soluzioni che consentono una resa energetica in grado di recuperare abbondantemente sia la spesa iniziale sostenuta per l'acquisto dell'impianto, che alimentazione e manutenzione (vedi **Caldaia a 5 stelle: tutto quello che devi sapere**). Di seguito prenderemo in considerazione il contributo del conto termico 65%, e vedremo la procedura che porta l'utente finale ad un corretto processo di **rottamazione caldaia**.

Conto termico 65% e rottamazione caldaia: quali errori evitare

La prima cosa da notare è che per accedere all'incentivo per la **rottamazione caldaia** questa deve essere *conforme alla norma UNI EN 303-5:2012, certificata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5, ed il suo rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(pn)$ dove pn è la potenza nominale dell'apparecchio*. Come per molti casi la maggior parte delle problematiche per la richiesta di incentivo avviene durante il procedimento amministrativo, il quale può portare la domanda dell'utente finale ad essere respinta per non conformità.

A tal proposito è bene ricordare che:


- *Il Soggetto Responsabile (ovvero il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli e stipula il contratto con il GSE è tenuto a registrarsi preliminarmente sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti (<http://areaclienti.gse.it/>)*
- *Il Soggetto Responsabile (ovvero il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione dei lavori e stipula il contratto con il GSE) deve presentare domanda tramite il Portaltermico inserendo i dati relativi agli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi. Il sistema in questo modo assegna un codice identificativo che identifica univocamente la richiesta d'incentivo e rilascia una ricevuta che attesta la ricezione dell'istanza e l'apertura del procedimento amministrativo. Tra la documentazione necessaria è fondamentale presentare tutte le fatture inerenti i pagamenti per il nuovo impianto.*
- *La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, che non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Per data di conclusione dei lavori dell'intervento si intende la data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori.*

Nel caso in cui il processo amministrativo risulti soddisfacente il GSE riconosce l'incentivo, alternativamente rigetta l'istanza.

Conclusione

Le soluzioni per migliorare la classe energetica del proprio abitato sono molte (vedi **Ecobonus 110% o conto termico? Cosa scegliere, Comprare un impianto di riscaldamento a biomassa: meglio il conto termico o l'ecobonus 110%?**, **Decreto rilancio ed ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa: sono ammessi all'incentivo?**, **Conto termico 2.0 e incentivi alla rottamazione dei vecchi impianti**). Il conto termico (vedi **Decreto MISE 16/02/2016, Allegato DM 16/02/2016, Regole Applicative**) propone un recupero pari al 65% della spesa sostenuta per la **rottamazione caldaia**. Come è stato possibile osservare sebbene il conto termico si prospetti come una soluzione ideale per la sostituzione di impianti di piccole dimensioni, il rischio è comunque quello di perdersi nell'iter burocratico il quale in ogni caso, non è così complicato come sembra. I principali errori da evitare sono stati riassunti in questo modo; rispetto della normativa per il riconoscimento dell'impianto e vizi di forma del processo amministrativo il quale include tutto l'iter che porta l'utente dalla registrazione al sito del **GSE**, alla presentazione della documentazione necessaria fino alla ricezione dell'incentivo. I consigli da dare in questo caso sono quelli

di conservare tutta la documentazione inerente il vecchio ed il nuovo impianto, assicurarsi la conformità della nuova caldaia, seguire le linee guida proposte dal GSE per la presentazione della domanda. Valida alternativa è quella di affidarsi ad un ESCO ovvero una persona fisica o giuridica che abbia stipulato con il soggetto responsabile un contratto di servizio energia o di prestazione energetica. Per finire è bene ricordare che per **rottamazione caldaia** si intende un intervento di sostituzione di impianto preesistente e non in caso di nuova installazione (vedi [come richiedere l'incentivo una volta completato l'intervento](#)). Per approfondire **rottamazione caldaia** e conto termico si rimanda a [Conto Termico 2.0](#) e [Tutte le novità sul Conto Termico 2020](#) (vedi anche [Scegliere il corretto dimensionamento della caldaia per la vostra casa](#), [Come organizzare il giusto locale caldaia](#), [Quando effettuare la revisione della caldaia e quanto viene a costare](#)).



Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
1.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	Art. 4, comma 1, lettera c)
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kW _t)	Art. 4, comma 2, lettera a)
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 4, comma 2, lettera b)
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 50 m ²)	Art. 4, comma 2, lettera c)
2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Art. 4, comma 2, lettera d)
2.E	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore	Art. 4, comma 2, lettera e)